

on. avv. Giuseppe Scozzari

avv. Riccardo Rotigliano

dottore di ricerca in diritto amministrativo

avv. Leonardo Marino

avv. Angelo Sutura

avv. Domenico Cacciatore

avv. Michele Pecorelli

avv. Serena Viola

Spett.le

Comune di Cerreto Guidi

Via Vittorio Veneto

50050 Cerreto Guidi (FI)

pec: comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it

in unione con:

B&P Avvocati

**OGGETTO:** Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva della scuola per l'infanzia e definitiva ed esecutiva della scuola primaria, con i seguenti criteri: a energia zero, antisismicità e basso costo, secondo i criteri virtuosi della bioarchitettura.

In nome e per conto della **Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA**, con sede in Roma, via Salaria n. 229, per avere ricevuto espresso mandato dal suo Presidente, Arch. Andrea Tommasi, nel ribadire quanto già rilevato con le precedenti note PEC del 02/03/16 e del 16/03/16, si rileva ulteriormente quanto appresso.

Codesta Amministrazione non ha reso noto i criteri utilizzati dall'amministrazione per quantificare il corrispettivo relativo alla prestazione professionale. Ciò costituisce violazione dell'art. 262, co. 2, D.P.R. n. 207/10, ai sensi della quale **“La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara”.**

La violazione di legge è palese. Ai sensi dell'art. 9, co. 4, d.l. n. 1/12, infatti, *“Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto”*.

In applicazione dell'art. 9 d.l. n. 1/12 cit. è stato adottato il d.m. n. 143/13, rubricato, appunto, *“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”*.

Sul punto, è certamente utile richiamare quanto espresso dall'ANAC con determinazione n. 4 del 25/02/15: *“Si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i*

corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò, oltre che per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue ed adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima dell'importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso procedure più rigorose imposte dalla corretta determinazione dell'importo da porre a base di gara”.

Ebbene: in applicazione del d.m. n. 143/13 è stato calcolato il valore della prestazione oggetto della contestata procedura, così come ricavabile dai progetti preliminari degli interventi sulla scuola primaria e su quella dell'infanzia. Il risultato, che la Fondazione è in grado di documentare, è il seguente:

1) scuola primaria - progetto definitivo e esecutivo - importo prestazioni € 168.004,94;

2) scuola infanzia - progetto definitivo - importo prestazioni € 45.334,49;

per un totale complessivo di € 213.339,43, addirittura superiore alla soglia comunitaria. Il conteggio potrebbe non risultare coincidente al centesimo con quanto dovuto. Ma ciò è frutto proprio della reticenza di Codesta Amministrazione:

- 1) nel rendere note “le modalità di calcolo in base alle quali è stato definito” l'ammontare delle prestazioni a b.a., come, invece, era obbligata ad indicare ai sensi dell'art. 264, co. I, lett. d), d.P.R. n. 207/10;
- 2) nell'applicare, quale che siano state tali modalità, la Legge (art. 9 d.l. n. 1/12) e il connesso decreto ministeriale (n. 143/13).

Il fatto che il RUP citi nel bando proprio la determinazione dell'ANAC n. 4/2015 – al lume della quale, come innanzi riferito, l'Amministrazione era ed è obbligata ad applicare il d.m. n. 145/13 ai fini della determinazione della b.a. – rende, se possibile, ancora più ingiustificabile la denunciata violazione della legge.

Si resta, anche per ciò, in attesa di un urgente riscontro, **comunque entro e non oltre giorni 7 dalla ricezione della presente**, appena avvertendo che, in difetto, sarà senz'altro avviso adita l'ANAC affinché, nell'esercizio dei generali poteri di vigilanza, intervenga per restituire legittimità al contestato bando.

Distinti saluti.

Palermo, 22 marzo 2016.

*Avv. Riccardo Rotigliano*

